

proposta di legge n. 89

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni

presentata in data 11 novembre 2016

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO
DEL CAREGIVER FAMILIARE

Signori Consiglieri,

il caregiver familiare è “colui che si prende cura” della persona cara, amica o parente, anziano e/o malato, aiutandolo nella quotidianità dell’esistenza, in modo gratuito, volontario ed informale.

Nella nostra società i bisogni assistenziali sono in continua crescita anche per l’aumento della speranza di vita, mentre la spesa sanitaria pro capite si contrae sempre più.

In questo contesto il caregiver può rappresentare un utile strumento per contribuire alla revisione della spesa sanitaria e del sistema del welfare regionale.

In molti paesi con un sistema di servizi di assistenza formale molto sviluppato il numero dei caregiver informali rappresenta il doppio della forza lavoro formale. Secondo un recente studio dell’Unione europea l’80% circa delle cure nei paesi dell’UE è fornito da coniugi, parenti ed amici. Si stima che il valore economico di questa forma di assistenza costituisca fra il 50% ed il 90% del costo complessivo dei servizi di assistenza formale a lungo termine.

A volte è necessario assistere una persona non autosufficiente per un lungo periodo di tempo e questo può implicare uno sforzo faticoso e totalizzante per “colui che si prende cura”. Ciò si ripercuote negativamente sulla sua persona.

L’assistenza mal si concilia con il lavoro: il caregiver è spesso costretto a ridurre l’orario di lavoro o prendere periodi di aspettativa. Il rientro dopo l’attività di cura del proprio caro è spesso difficile; potrebbe richiedere un supporto. Sicuramente sarebbe opportuno ottenere il riconoscimento delle competenze acquisite nell’esperienza dell’accudimento.

Infatti il caregiver, che spesso si trova ad assistere il proprio caro senza le necessarie competenze, può essere sostenuto da appositi corsi di formazione e di sostegno durante la sua attività; questo compito può essere svolto dalla Regione, dai Comuni e dai servizi sociali, anche all’interno della pianificazione socio sanitaria, per avviare forme di utile collaborazione, nella lungimirante ottica di favorire un sempre minore ricorso alla lungodegenza in strutture ospedaliere o in quelle per anziani non autosufficienti.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

2. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

3. La Regione riconosce e tutela i bisogni del caregiver familiare, in sintonia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto allo stesso e l'integrazione dell'attività del caregiver familiare entro il sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari come indicato all'articolo 3, comma 4.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione definisce modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Art. 2
(Il caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato (di seguito denominato PAI) di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di assistenza di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.

2. L'aiuto del caregiver familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare, il caregiver familiare assiste e cura la persona ed il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

Art. 3
(Il rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale)

1. I servizi sociali dei Comuni e i servizi del-

l'Azienda sanitaria unica regionale riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.

2. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, le Aree vaste dell'Azienda sanitaria unica regionale, i distretti, i Comuni e la Regione promuovono iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi ed iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare.

4. Il PAI su indicazione dell'Unità valutativa integrata, così come previsto dalla deliberazione 16 dicembre 2011, n. 38 "Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. La sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo", esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per se medesimo.

Art. 4

(Interventi a favore del caregiver familiare)

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai Comuni ed alle Aree vaste per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 2;
- b) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
- c) promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavora-

tiva con le esigenze di cura;

- d) cura, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi.

2. I Comuni e le Aree vaste, nei limiti delle risorse disponibili assicurano al caregiver familiare:

- a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
- b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
- c) il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di burnout, inteso come esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari;
- d) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PAI della persona assistita;
- e) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o la ridefinizione del PAI stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
- f) il sollievo di emergenza e di tipo programmato;
- g) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5

(Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.

2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:

- a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PAI è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;
- b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito, e l'infermiere referente che nell'ambito del PAI assume la funzione di referente del caso;
- c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i

servizi specialistici sanitari, chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;

- d) il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono essere attivati per arricchire il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 6

(Riconoscimento delle competenze)

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare, operante nell'ambito del PAI, potrà essere valutata ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze.

Art. 7

(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, emana un proprio regolamento per stabilire le modalità di attuazione di questa legge.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.